

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

365 / 2025 del 17/10/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TEGLIO SAN GIACOMO CONNESSO AL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - PROVVEDIMENTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TEGLIO CONNESSO AL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

CONSIDERATO che in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO - AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006" e dalla successiva DGR n. XII/4478/2025 ad oggetto "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SOCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO - APPROVAZIONE DELLA NUOVA MAPPA DI DISLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI DI SOCORSO GESTITE DA AREU, IN AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 1 PARAGRAFO 1 E DELL'ALLEGATO 2 ALLA DGR N. IX/1964 DEL 2011", ha attuato un processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti le missioni di soccorso sanitario, sono state ridefinite alcune postazioni del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 (ex Mezzo di Soccorso Intermedio - MSI) operative nella provincia di Sondrio, prevedendone la dislocazione presso diverse postazioni maggiormente baricentriche rispetto all'area di competenza;

PRESO ATTO che il Comune di Teglio, nell'anno 2015, si è reso disponibile a offrire in regime di comodato d'uso uno spazio di proprietà, sito in San Giacomo di Teglio (SO) Via San Giacomo Nazionale n. 66, presso la struttura del Centro servizi comunale, da impiegare

per lo stazionamento dell'equipaggio dell'allora MSI (oggi MSA1);

DATO ATTO, pertanto che con provvedimento deliberativo di AREU n. 187/2015 del 07.07.2015 è stata approvata la sottoscrizione del necessario contratto, con durata di anni 5 con decorrenza dal 01.07.2015 e nel 2020, con determina 1/2020, il contratto è stato rinnovato per un ulteriore periodo di 5 anni;

DATO ATTO che le Parti, nell'ambito del contratto di comodato d'uso, hanno concordato che:

- la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso non determina oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
- tutti gli interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Comodante. Al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati dal Comune, nel più breve tempo possibile, previa segnalazione di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato;
- il Comodante si impegna a sostenere tutte le spese in ordine alle utenze idriche, elettriche, gas e pulizia giornaliera e sanificazione periodica e quant'altro necessario per fruire adeguatamente dei locali assegnati;
- qualora attivate gli oneri economici connessi alle utenze telefoniche e la linea dati sono a carico del Comodatario;
- il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;
- qualora le Parti lo ritengessero utile, le stesse possono pattuire un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della AAT di Sondrio in ordine alla prosecuzione del contratto di comodato d'uso;

RITENUTO, pertanto, utile, per le motivazioni sopra riportate, procedere al rinnovo del contratto per il comodato in uso dell'immobile di proprietà del Comune di Teglio connesso al servizio di emergenza urgenza extraospedaliera, stante il perdurare dell'esigenza di dislocare una postazione decentrata del mezzo di soccorso di AREU afferente alla AAT di Sondrio;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che il contratto di comodato produce effetti dalla data di ultima sottoscrizione sino al 30.06.2030, fatti salvi i pregressi rapporti dal 1.07.2025;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contratto di comodato d'uso tra il Comune di Teglio e AREU, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per dei locali siti in San Giacomo di Teglio (SO), Via San Giacomo Nazionale n. 66, siti presso la struttura del Centro servizi comunale, da adibire a postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 e del relativo equipaggio;
2. di stabilire che il predetto contratto di comodato produce effetti dalla data di ultima sottoscrizione sino al 30.06.2030, fatti salvi i pregressi rapporti dal 1.07.2025;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio di AREU e che eventuali spese saranno oggetto di successivi eventuali provvedimenti;
4. di dare atto che il referente operativo della convenzione è il Direttore della AAT di Sondrio;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONTRATTO DI COMODATO D' USO DI UN LOCALE NELLO STABILE DENOMINATO
CENTRO SERVIZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TEGLIO**
tra

Comune di Teglio, (di seguito per brevità anche Comodante), con sede in Teglio, Piazza S. Eufemia n. 7 – C.F. 83000770145, in atto rappresentato dal legale rappresentante pro tempore, Dott. Ivan Filippini nella sua qualità di Sindaco;

e

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodatario o AREU), con sede in Milano, Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano:

Considerato che:

- In accordo con il Comune di Teglio, è stata individuata la zona di San Giacomo di Teglio, per la sua collocazione naturale al centro di un nodo viario di grande interesse, quale punto di stazionamento di un Mezzo di Soccorso Avanzato di primo livello (MSA1).
- Il servizio di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera e la connessa dislocazione del MSA1 riveste un'importanza fondamentale nell'ambito del diritto alla salute riconosciuto a tutti i cittadini, e in particolare a quelli afferenti al Comune di Teglio, ai Comuni limitrofi e, in generale al territorio della Valtellina;
- Con deliberazione n. 62 in data 4 giugno 2015 del Comune di Teglio è stato approvato lo schema del presente contratto;
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò considerato le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Teglio (comodante) concede ad AREU (comodatario) in comodato l'uso gratuito, che a tale titolo riceve e accetta, per l'uso consentito per destinazione, dei locali di proprietà comunale siti in San Giacomo di Teglio Via Giacomo Nazionale numero 66 presso la struttura del Centro Servizi comunale, costituiti da n. 1 locale, dei connessi più servizi igienici e di uno spazio esterno riservato allo stazionamento MSA1, identificati catastalmente al Fg. 70 mappale n. 493 sub. 3.

Il Comodatario dichiara che il Responsabile della propria Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Sondrio ha visitato la predetta porzione di immobile, riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui lo stesso deve essere destinato.

ART. 2

Il comodato d'uso viene concesso per l'esclusivo perseguitamento delle finalità proprie di AREU, la quale si impegna ad utilizzare i locali per lo stazionamento dell'equipaggio e del mezzo di Soccorso di Base.

ART. 3

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque (5) con decorrenza dall'1/07/2025 e sino al 30/06/2030, con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuito tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza tra le parti, il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'estinzione del presente contratto.

Entrambe le parti potranno motivatamente recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata agli indirizzi pubblicati sui rispettivi siti internet istituzionali.

Il contratto potrà inoltre essere sempre oggetto di revisione o modifica concordata e il Comodante per impreviste e inderogabili necessità di pubblica utilità potrà revocare lo stesso in ogni momento previa idonea comunicazione ad AREU.

ART. 4

I locali oggetto del presente contratto sono concessi senza prevedere nessun onere economico in capo al Comodatario, sul quale grava esclusivamente l'obbligo di custodia degli stessi.

Stante la valenza sociale del servizio offerto da AREU le parti pattuiscono che:

- tutti gli interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Comodante. Al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati dal Comune, nel più breve tempo possibile, previa segnalazione di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato;
- il Comodante si impegna a sostenere tutte le spese sostenute in ordine alle utenze idriche, elettriche, gas e pulizia dei locali assegnati, impegnandosi a garantire la pulizia due volte la settimana (martedì/venerdì) e la sanificazione periodica dei locali, ad eccezione delle spese per le utenze telefoniche e la linea dati;

ART. 5

Le Parti concordano che durante il periodo di validità del contratto non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia preventivamente autorizzata dal Comune di Teglio e gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;

Al Comune di Teglio dovrà essere garantito in ogni momento di poter ispezionare i locali stessi.

ART. 6

E' fatto divieto di sub concedere i locali e di consegnare le chiavi a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi in gestione all'AREU, rimanendone la stessa comunque a tutti gli effetti responsabile. Le chiavi dovranno essere riconsegnate con tempestività al momento di cessazione della convenzione.

ART. 7

La AREU sarà responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali liberando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo dei locali stessi.

Il Comodante non risponderà altresì in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi.

ART. 8

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante. Il Comodatario si impegna a rimborsare al Comune di Teglio la quota parte delle spese di propria competenza. L'imposta di bollo connessa al presente atto, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è posta in eguale misura a carico delle parti (Comune e AREU) e assolta, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, direttamente da AREU.

ART. 9

La violazione di uno qualsiasi degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione da parte del Comodatario o dell'utilizzatore comporta ex lege l'immediata risoluzione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del Codice Civile applicabili in materia.

ART. 10

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in

materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART.12

Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano al reciproco rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), contenuto nel PIAO, e codice di comportamento (consultabili sui siti internet istituzionali), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per il Comodante: Dott. Ivan Filippini

Per il Comodatario: Dott. Massimo Lombardo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute agli articoli 4 e 11.

Per il Comodante: Dott. Ivan Filippini

Per il Comodatario: Dott. Massimo Lombardo